

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GSATN

ART. 1 - (Denominazione e sede)

In riferimento al D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l' "Associazione Medica di Agopuntura Somatica e Auricolare (Medical Association of Acupuncture and Auricular Acupuncture) – Gruppo di Studio sull' Agopuntura e le terapie Naturali, la cui abbreviazione è "GSATN", adegua il proprio statuto e aggiungendo l'acronimo APS sarà denominata "GSATN APS". L'associazione ha sede in Oristano (OR), in Via Rossini n° 26 e assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Qualora l'associazione ritenga necessario il trasferimento della sede legale nello stesso comune, questo non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Finalità e attività)

L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:

Sanità - Interventi e prestazioni sanitarie (lettera A).

Sanità – Educazione, istruzione e formazione professionale ex l. 53/2003 (lettera D)

Educazione/Formazione – Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera H).

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'organo amministrativo nella relazione allegata al bilancio e/o nella relazione di missione dovrà giustificare la sussidiarietà o strumentalità dell'attività eventualmente esercitata.

Le finalità che si propone sono in particolare l'insegnamento, la conoscenza, lo studio, l'applicazione clinica e la diffusione dell'Agopuntura Somatica e Auricolare e di tutte le Terapie Complementari Integrate e di quella particolare evoluzione dell'Agopuntura Auricolare denominata "Neuro Modulazione Auricolare"

Attività e servizi:

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività quali promuovere le opportune iniziative attraverso corsi di formazione e di aggiornamento per Soci, incontri, conferenze, simposi, congressi, adesioni e scambi culturali con organizzazioni che perseguono finalità analoghe sia in Italia che all'estero. L'Associazione si propone inoltre, ove si renda necessario, di tutelare il prestigio e gli interessi delle discipline da essa rappresentate nel quadro delle attività medico chirurgiche, nel rispetto delle leggi vigenti e della potestà di controllo e indirizzo degli Ordini dei Medici, e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione. Per meglio raggiungere i suoi scopi sociali, l'Associazione costituirà al suo interno una commissione di studio denominata "Scuola Medica Internazionale di Agopuntura Somatica e Agopuntura Auricolare e Tecniche Correlate", i cui compiti saranno quelli di fornire le linee guida per l'insegnamento e l'apprendimento dell'Agopuntura Somatica e dell'Agopuntura Auricolare al fine di certificare i percorsi formativi seguiti dai propri soci.

Tale commissione si occuperà di rilasciare, previo superamento di un esame di idoneità, il Diploma di Agopuntura Somatica e/o il Diploma di Agopuntura Auricolare, in collaborazione con la FISA e/o con altri organismi nazionali e internazionali, pubblici e privati, in accordo con la normativa vigente in campo nazionale ed europeo.

Il Presidente di questo organismo viene nominato dall'Organo di Amministrazione fra i propri soci. Oltre al Presidente, la commissione è costituita da altri 4 membri, sempre nominati dal Consiglio direttivo, anche al di fuori del novero associativo, fra i medici che si siano distinti nell'ambito dell'Agopuntura Somatica e Auricolare.

Detta commissione dura in carica tre anni e i membri possono essere rinominati.

Attività collaborative:

- collaborazione con altri organismi italiani e stranieri aventi finalità affini, per lo scambio reciproco di esperienze e per favorirne i collegamenti fra i medesimi.
- Convenzioni e collaborazioni con Enti pubblici e privati, Università, Istituti di ricerca e Studi professionali.
- Sempre in spirito di collaborazione l'Associazione potrà organizzare per enti locali, privati e pubblici, attività, manifestazioni e corsi di formazione.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative.

Le attività che si propone di svolgere per il perseguimento dei fini istituzionali si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, spontanea, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'associazione medesima, le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

In caso di particolare necessità le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Viene fatto divieto assoluto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le attività svolte dall'associazione sono improntate alla promozione di attività di utilità sociale, con particolare riguardo alla formazione di tutti coloro i quali vogliono aderire alle sue iniziative. Le stesse vengono esplicate mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

Promuovere la diffusione dell'Agopuntura Somatica e Auricolare e di tutte le terapie Complementari Integrate, mediante corsi di formazione, convegni e pubblicazioni. Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni con enti pubblici (ministeri, Università, regioni, scuole, enti locali, ecc.) e privati, nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative e formative.

Stabilire rapporti di collaborazione e di federazione con associazioni italiane e straniere di cui si condividano pienamente gli obiettivi.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive nonché agli statuti e ai regolamenti della federazione o ente di appartenenza sia nazionale che internazionale.

ART. 5 - (Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche con titolo di studio in campo medico che ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono tre categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ART. 6 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, consultare ed esaminare i libri associativi, essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati, ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ciascun socio ha il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Le partecipazioni all'associazione sono intrasmissibili ed è vietato alienare la partecipazione dietro qualsiasi corrispettivo.

ART. 7 - (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 8 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea o in alternativa all'Organo di Amministrazione. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione per:

- a) morosità protrattasi per 12 mesi dal termine del versamento richiesto;
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La delibera di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo di raccomandata a.r. o PEC. I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

ART. 9 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Organo di Amministrazione;
- Presidente;
- Organo di Controllo (eventuale);
- Organo di Revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 10 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata. Almeno 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea deve essere affisso l'avviso nella sede dell'associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'Organo di Amministrazione lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la delibera del trasferimento della sede legale e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea delibera su:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- fissa l'importo della quota sociale annua;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sull'esclusione degli associati, in alternativa l'esclusione può essere attribuita ad altro Organo eletto dalla medesima;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di una delega.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei

presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci (maggioranza inderogabile).

ART. 13 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (o da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di richiederne copia.

ART. 14 - (Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione è composto da numero minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti dall'assemblea tra i propri associati e in ogni caso sempre un numero di membri dispari. La convocazione dell'Organo di Amministrazione è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri dell'Organo di Amministrazione stesso.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Organo di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.

Nell'ambito dell'Organo di Amministrazione sono previste le seguenti figure:

- a) il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale);
- b) il Vice Presidente (eletto nell'ambito dell'Organo di Amministrazione stesso);
- c) il Segretario/Tesoriere (eletto nell'ambito dell'Organo di Amministrazione stesso).

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

ART. 15 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'Organo di Amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'Organo di Amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di Amministrazione.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

ART. 16 - (Vice Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 – (Tesoriere)

Il segretario/Tesoriere redige i verbali delle riunioni delle assemblee e dell'Organo di Amministrazione, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato dell'organo di Amministrazione, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, compie mansioni delegate dal Presidente.

Le mansioni del Tesoriere possono essere svolte anche dal Segretario.

ART. 18 - (Organo di controllo- eventuale)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 - (Revisione legale dei conti-eventuale)

L'istituto della revisione legale viene istituito per le associazioni, riconosciute o non riconosciute e le fondazioni del terzo Settore, con la nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, quando vengano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dall'art. 31 del Cts del D. Lgs 117/2017.

ART. 20 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- contributi pubblici e privati;
- contributi dell'unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

ART. 21 (Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro)

Il patrimonio degli enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Al fine di quanto sopra riportato, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, così come riportato nell'art. 8 del Cts del d.lgs. 117/2017.

ART. 22 - (Bilancio)

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dallo statuto.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 23 - (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24 - (Assicurazione dei volontari)

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 12. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.